



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – VIA – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR per la Sardegna, Cagliari (Sezione I) n. 258/2024 dd. 5.4.2024 – parere paesaggistico negativo vincolante il provvedimento di VIA negativo- applicabilità dell'art. 26, comma 2 del d.lgs. 42/2004: norma speciale - prevalenza "ex lege" del parere di tutela dei beni culturali – obbligo di valutazione concreta circa la compatibilità dell'impianto con i beni tutelati

Con la sentenza in argomento il TAR Cagliari ha giudicato della legittimità del parere negativo reso dalla Soprintendenza nell'ambito di un procedimento di VIA per un progetto di impianto eolico. L'impostazione sottesa al ricorso si articolava in due principali questioni: la prima attinente alla natura vincolante o meno per la Regione del parere della Soprintendenza; la seconda relativa ai contenuti della valutazione della Soprintendenza e della Regione circa gli asseriti insuperabili pregiudizi arrecati dall'impianto agli interessi pubblici di cui la stessa Soprintendenza è portatrice. Ad essere denunciata era la mancata valutazione in concreto di tali pregiudizi e, comunque, il difetto di motivazione e istruttoria in ordine ai profili sollevati dall'amministrazione nel corso del procedimento.

Con riguardo alla prima questione, il TAR ha affermato che nella fattispecie trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale *"qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*. In sostanza, il TAR afferma che l'art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 42/2004, configurando una norma speciale, prevede una prevalenza *"ex lege"* del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione che invece era invocata dal ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante" (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192).

Circa il secondo profilo in contestazione, ossia l'eshaustività e congruità della motivazione dei pareri negativi della Soprintendenza e della deliberazione conclusiva della Regione, il Giudice nel riconoscere la legittimità nel caso concreto, anche alla luce della approfondita valutazione delle integrazioni richieste e delle osservazioni rese in sede di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/1990, ha affermato che la presenza di beni di interesse culturale nella fascia di rispetto di un parco archeologico non impedisce ex se e in via assoluta la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile, ma tale circostanza fattuale impone una valutazione concreta circa la compatibilità di quest'ultimo con tali beni (*ex multis* T.A.R. Sardegna, n. 647/2020).

Secondo il TAR non conduce ad una valutazione di illegittimità del giudizio negativo di compatibilità paesaggistica la circostanza per cui l'impianto non interferisca in alcun modo con beni soggetti a tutela ai sensi della Parte II e III del D.lgs. 42/2004 e gli unici beni oggetto di vincolo diretto siano collocati nella fascia di rispetto dell'impianto, purché l'amministrazione abbia ampiamente e congruamente motivato, in concreto, sull'impatto negativo che l'impianto produce sui beni di rilevanza archeologica presenti. Tale valutazione concreta svolta - non irragionevole o frutto di errori e carenze nell'istruttoria - è quanto, anche su un piano motivazionale, è richiesto all'amministrazione nell'esercizio del potere in esame.

In merito, richiamando la propria giurisprudenza formatasi sul punto, il TAR Cagliari ha ribadito che *"gli obiettivi energetici ed ambientali del Paese di cui alla Strategia Energetica Nazionale 2017 ed alla Proposta di piano nazionale integrato per l'energia ed il clima del 31 dicembre 2018 non comportano affatto la doverosità dell'approvazione del progetto presentato dalla Erg"* (Cons. Stato, n. 8754/2021 e T.A.R. Sardegna n. 814/2022) e che *"le effettive semplificazioni introdotte dalla precitata normativa nazionale con l'obiettivo di "accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050" non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti" (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023).

In chiusura, la sentenza ribadisce che, se è vero che l'implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell'ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell'art. 9 Cost., nondimeno appare erronea una visione totalizzante del pur riscontrabile *favor* legislativo per gli impianti F.E.R. Invero, il "territorio", quale componente dell'"ambiente", costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di "paesaggio", evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre armonicamente.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ca&nrg=202300491&nomeFile=202400258_01.html&subDir=Provvedimenti